

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONIDirezione "Contrattazione 2"
U.O. Sanità

ARAN - Protocollo Uscita



N.0017552/2014 del 05/12/2014

Ministero Economia e Finanze

sanita.noipa@tesoro.it

Regione Lazio

Direzione Regionale Salute

e Integrazione Socio Sanitaria

arcarisorseumanessr@regione.lazio.it

Fedir Sanità – Segreteria Nazionale

Via Conegliano, 13

00182 Roma

fedirsanita@tiscali.it

Oggetto: retribuzione di posizione minima unificata contrattuale aree dirigenziali SSN.

Con riferimento alla nota n. 293 del 30.10.2014 dell'O.S. Fedir Sanità, riguardante l'argomento in oggetto, per quanto di competenza della scrivente Agenzia si fa presente quanto segue.

Com'è noto con i CCNL del 3.11.2005 primo biennio economico 2002-2003 delle aree dirigenziali medica e SPTA, si è proceduto ad una ristrutturazione della retribuzione dei dirigenti per armonizzarla con quella delle altre aree del pubblico impiego. In quella sede, le due componenti fissa e variabile contrattuale della retribuzione di posizione minima contrattuale - dopo la rideterminazione dello stipendio tabellare - sono state unificate e la cifra risultante ha costituito la retribuzione di posizione minima contrattuale "storica" di ciascun dirigente (art. 42 CCNL 3.11.2005). Fino a quel momento gli incrementi della retribuzione di posizione minima contrattuale venivano attribuiti alla componente fissa della stessa. Da quella data in poi gli incrementi contrattuali sono stati effettuati direttamente sulla predetta posizione unificata "storica" di ciascun dirigente, cioè quella posseduta al 31.12.2003 come rideterminata dal CCNL 3.11.2005.

Com'è altresì noto il citato CCNL 3.11.2005, al fine di garantire una corretta applicazione degli incrementi, in particolar modo nei casi in cui a parità di incarico la retribuzione di posizione minima attribuita ai dirigenti sia diversa, ha corredato i relativi articoli di numerosi esempi - di cui all'allegato 7, che costituisce, ovviamente, parte integrante e sostanziale del CCNL - destinati a

facilitare le operazioni di calcolo da parte delle aziende, soprattutto nella corretta determinazione della retribuzione complessiva dei dirigenti che ne rispetti la diversa composizione storica.

Né i CCNL successivi hanno fornito indicazioni diverse da quelle presenti nel predetto allegato 7, a cui anzi rimandano (*ex plurimis* CCNL 5/7/2006 Dirigenza Medica art. 5 comma 4 e Dirigenza SP/TA artt. 3 comma 4, 5 comma 4 e 6 comma 4; CCNL 17/10/2008 Dirigenza Medica art. 20 comma 2 e Dirigenza SP/TA artt. 21 comma 2, 22 comma 2 e 23 comma 2) e di cui pertanto non può che confermarsi la vigenza.

In tal senso il chiarimento fornito dalla scrivente Agenzia al Ministero dell'Economia, con la richiamata nota 12770/2014, con la quale pertanto non si è data alcuna interpretazione in contrasto con le norme contrattuali.

Si coglie comunque l'occasione per ribadire il contenuto delle diverse voci retributive della retribuzione di posizione previste dai CCNL:

- 1) Retribuzione minima unificata, i cui valori sono fissati dalle tabelle dei CCNL per ciascuna tipologia di incarico, indipendentemente dalla graduazione delle funzioni effettuata presso ciascuna Azienda;
- 2) Retribuzione variabile aziendale, i cui valori sono necessariamente correlati alla graduazione delle funzioni effettuata presso ciascuna Azienda.

Fermo restando quanto sopra, nel caso di passaggi ad incarico superiore, il CCNL del 3.11.2005, nelle tabelle allegato n. 7, ha individuato una componente denominata "differenza sui minimi", con il solo fine di consentire, in caso di passaggio ad incarico superiore, il conseguimento dei nuovi e maggiori valori di retribuzione unificata previsti per il nuovo incarico. Tale componente è dunque da ritenersi, a tutti gli effetti, ricompresa nella retribuzione minima unificata del nuovo incarico affidato.

Distinti saluti.

Il Direttore
(dott. Gianfranco Rucco)

